

finanziario degli investimenti alle imprese, nonché i contributi per i fondi di garanzia dei consorzi fidi —:

se, a fronte dei diversi appelli e delle azioni di protesta provenienti dal mondo economico e dai rappresentanti delle Regioni, non si intenda adottare iniziative normative volte alla modifica dell'articolo 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevedendosi la possibilità di ricorrere all'indebitamento per i trasferimenti destinati specificatamente al finanziamento delle normative di sostegno alle attività economiche e produttive, particolarmente utile nel momento di stagnazione economica che stiamo vivendo. (4-09879)

\* \* \*

#### FUNZIONE PUBBLICA

*Interrogazione a risposta scritta:*

CIRIELLI. — *Al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto del 2000, dal titolo « Programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 39, commi 3 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni », il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire un concorso pubblico, per esami, a 504 posti nell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore amministrativo;

l'articolo 3 della legge n. 331 del 14 novembre 2000, dal titolo « trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale », dispone che « il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di asse-

gnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa »;

la procedura concorsuale si è svolta nell'arco di oltre due anni e la graduatoria finale è stata approvata con decreto del Direttore Generale del personale civile del Ministero della difesa in data 27 dicembre 2002;

il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003, recante norme in materia « Autorizzazione alle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni », ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 289 del 27 dicembre 2003, ha previsto l'assunzione di 160 persone per tutti i concorsi espletati dall'Amministrazione della Difesa, consentendo la nomina a ruolo di sole 48 persone, su 104 vincitori, del concorso a collaboratore amministrativo;

l'articolo 3, comma 55, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 dispone, in deroga al divieto di assumere dipendenti pubblici a tempo indeterminato stabilito dal comma 53 dello stesso articolo, che « nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003 » —:

se e quali iniziative intenda adottare per porre un definitivo chiarimento in merito a quanto sopra e con particolare

riferimento alla mancata assunzione integrale dei vincitori del concorso per 504 posti di collaboratore amministrativo presso il Ministero della difesa, considerato che un simile provvedimento, che nasce come misura di contenimento della spesa pubblica, produce in realtà, secondo l'interrogante, danni all'erario, in quanto compromette l'efficienza, l'efficacia ed il buon andamento dell'amministrazione, costringendo il Dicastero ad operare in condizioni di carenza di organico e ad adibire a mansioni superiori personale non qualificato. (4-09881)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

LUCIDI, BONITO, FINOCCHIARO, MARRAN e ROSATO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 1° dicembre 2003, con nota 184/7208, il Direttore Generale per l'integrazione europea del Ministero degli Affari Esteri, informava gli organi competenti delle modalità e dei termini di scadenza per la presentazione di candidature per i corsi dell'*European Community Project on Training for Civilian Aspects of Crisis Management* del 2004, nell'ambito delle attività del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (CivCom) dell'Unione Europea;

la nota prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle candidature la data dell'11 dicembre 2003 per i *Core Courses* — corsi primari che forniscono «una preparazione di carattere generale, ai fini del futuro coinvolgimento dei partecipanti in missioni di gestione civile delle crisi all'estero». La frequenza di uno dei *Core Courses* era indicata come prerequisito necessario per la partecipazione agli *Specialisation Courses* — corsi di

secondo livello, dedicati a sette aree specifiche nei settori dello stato di diritto e dell'amministrazione civile;

risulta all'interrogante che la nota, inviata al Gabinetto del Ministro della giustizia, sarebbe stata trasmessa al Dipartimento Organizzazione Giudiziaria solo in data 11 dicembre 2003, con prot. n. 809/2003, qui pervenendo in data 12 dicembre 2003. Il Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, con prot. n. 103/01-11-TM/I/A, lo avrebbe inoltrato agli uffici giudiziari in data 13 gennaio 2004;

in tal modo i termini per la presentazione di candidature per i corsi sopracitati risultavano già scaduti da diverse settimane al momento in cui gli uffici giudiziari ne avevano avuto formalmente notizia;

l'intempestività con cui gli uffici ministeriali avrebbero provveduto a dare comunicazione dello svolgimento e delle scadenze relative ai corsi sopracitati ha reso impossibile ai magistrati italiani di valutare l'opportunità di partecipare, presentando le loro candidature ai *Core Courses* e agli *Specialisation Courses* entro i termini previsti;

il mancato contributo di una qualificata rappresentanza italiana alle attività dei corsi promossi in sede europea dal CivCom costituisce un danno significativo, oltre che per il personale italiano, anche per il contributo che il nostro Paese è chiamato a portare in tutte le iniziative di livello comunitario indirizzate all'integrazione di esperienze e competenze nazionali, tanto più nell'ambito di un settore di interesse strategico quale quello della gestione civile di crisi all'estero —:

se i fatti descritti corrispondano e, in caso affermativo, se non ritenga di dover assumere iniziative volte a verificare le responsabilità di un ritardo nella informazione degli uffici giudiziari interessati alla citata iniziativa di formazione di livello europeo;

se risultino essere pervenute delle domande per la partecipazione ai citati